



[Indietro](#)

Publicato il 05/12/2017

N. 02312/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01303/2015 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1303 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

-OMISSIS-, in qualità di amministratrice di sostegno di -OMISSIS-, e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Umberto Fantigrossi, Francesco Trebeschi, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, corso Italia, n. 7;

contro

Comune di Carugate, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Bassani, Cristina Bassani, Mattia Mescieri, con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, via Visconti di Modrone, n. 12;

Comune di Cernusco, in qualità di ente capofila dell'Assemblea Distrettuale dei Sindaci del Distretto ASL MI2, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Maria Muntoni, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tar in Milano, Via Corridoni, n. 39;

nei confronti di

Regione Lombardia, in persona del Presidente della Giunta pro tempore, non costituita;

Azienda Sanitaria Locale di Milano 2, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita;

per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo

- dei provvedimenti 9.3.2015 n. 3813 e 10.4.2015 n. 5441 del responsabile settore IV del Comune di Carugate;
 - della DCC 18.2.2015 n. 5 di approvazione del Regolamento ISEE disciplina e modalità degli interventi e dei servizi alla persona dei Comuni dell'Ambito territoriale e dell'ufficio di Piano del distretto 4 ASL MI 2, DCC 9.4.2002 n. 18;
 - di tutti gli atti con i quali il Comune e l'Ambito hanno determinato la partecipazione al costo del servizio fruito dal sig. -OMISSIS-;
- quanto al ricorso per motivi aggiunti
- della nota 16.3.2016 n. 4221 della responsabile del settore IV del Comune di Carugate e provvedimenti presupposti che hanno definito la partecipazione al costo del servizio fruito dal sig. -OMISSIS-;
 - della DCC. 6.4.2016 n. 19 di approvazione del bilancio di previsione 2016/2018 e delle delibere di approvazione dei bilanci per il 2016 e il 2015;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Carugate e del Comune di Cernusco sul Naviglio;

Viste le memorie difensive;

Visti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 novembre 2017 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

I ricorrenti sono i fratelli, e Maria anche amministratrice di sostegno, di -OMISSIS-, persona con disabilità grave ex art. 3 co. 3 L. 104/1992, non autosufficiente, inserito tramite il Comune presso la Comunità Socio Sanitaria (CSS) La Pianeta di Pozzo d'Adda gestita dalla cooperativa Punto d'incontro.

L'onere complessivo del ricovero ammonta a circa € 48.000 annui (Iva inclusa).

-OMISSIS- ha una attestazione ISEE pari ad € 0,00.

In base al proprio regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale 9 aprile 2002 n. 18, per l'anno 2014, il Comune di Carugate si faceva carico di € 22.636,67, rimanendo i restanti € 20.489,01 a carico della famiglia del ricoverato.

A seguito dell'entrata in vigore del DPCM 159/2013 il Comune con Deliberazione del Consiglio 8 febbraio 2015 n. 5 approvava il regolamento ISEE di disciplina degli interventi e delle prestazioni dei servizi alla persona dei Comuni dell'Ambito territoriale e dell'Ufficio di Piano del distretto 4 ASL Milano 2.

Nonostante il regolamento non preveda la partecipazione al costo di soggetti tenuti agli alimenti e tantomeno dei fratelli dell'assistito, il Comune con nota prot. n. 3813 del 9 marzo 2015 richiedeva, ai fini della determinazione per l'anno 2015 dell'importo dell'integrazione della retta di ricovero, oltre ai redditi del ricoverato, anche la documentazione relativa ai redditi dei componenti il nucleo familiare del ricoverato nonché del nucleo familiare degli obbligati per legge.

Con nota del 31 marzo 2015 i ricorrenti chiedevano di voler definire per l'anno 2015 la compartecipazione al costo nel rispetto dei criteri di cui al DPCM 159/2013 e, a tal fine, allegavano l'attestazione ISEE rilasciata dall'INPS.

Il Comune riscontrava tale istanza con la nota prot. n. 5441 del 10 aprile 2015 con cui affermava che *"nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, in attesa di definire e valutare tutti i costi di compartecipazione ai servizi"*, l'Amministrazione comunale non avrebbe potuto *"per il corrente anno finanziario sostenere una spesa superiore a quella sostenuta lo scorso anno per l'integrazione della retta presso la struttura cooperativa sociale onlus Punto d'Incontro Servizi di Cassano d'Adda indipendentemente dall'ISEE della persona interessata alla prestazione"*.

La compartecipazione al costo era così definita sulla base della documentazione ricevuta l'anno precedente, con la previsione dell'incameramento dell'intera pensione (indicata in € 8.405,01) dell'interessato e del 20% di tutti i redditi di tutti i componenti dei nuclei familiari dei cosiddetti soggetti tenuti per legge (per ulteriori € 13.344 00 annui).

Avverso tale determinazione e la precedente nota di richiesta di produzione documentale i ricorrenti proponevano il ricorso indicato in epigrafe. Veniva altresì impugnato il Regolamento ISEE adottato dal Comune.

Successivamente anche in relazione all'anno 2016 con nota prot. n. 4221 del 16 marzo 2016 il Comune comunicava la determinazione della compartecipazione al costo del servizio fruito da -OMISSIS- per l'anno 2016. Facendo presente che *"il DPCM 159/2013 dispone che le Amministrazioni comunali, nell'erogazione dei servizi, definiscano le quote di compartecipazione tenendo conto ANCHE del rispetto degli equilibri finanziari"*, ribadiva quanto già comunicato per l'anno 2015, ovvero che *"nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, in attesa di definire tutti i costi di co partecipazione ai servizi, l'Amministrazione non avrebbe potuto sostenere una spesa superiore a quella sostenuta lo scorso anno e pari ad 22.636,80 iva 4% inclusa per l'integrazione della retta presso la struttura Cooperativa Sociale onlus Punto d'Incontro Servizi di Cassano d'Adda indipendentemente dall'ISEE della persona interessata alla prestazione"*.

Neppure successivamente all'approvazione da parte del Consiglio comunale (cfr. deliberazione 6 aprile 2016 n. 19) del bilancio di previsione 2016-2018,

l'Amministrazione riteneva di modificare la propria posizione; nessun'altra comunicazione era inoltrata ai ricorrenti.

Avverso la determinazione relativa all'anno 2016 nonché il bilancio di previsione 2016/2018 e i bilanci del 2015 e del 2016 i ricorrenti presentavano ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 29 giugno 2016.

Si costituiva in giudizio il Comune di Carugate, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.

Si costituiva altresì il Comune di Cernusco sul Naviglio, chiamato in giudizio nella qualità di capofila dell'Assemblea Distrettuale dei Sindaci del Distretto ASL MI2, che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva.

In vista della trattazione nel merito le parti depositavano scritti difensivi, insistendo nelle rispettive conclusioni.

All'udienza pubblica del 15 novembre 2017 il Collegio rilevava d'ufficio, ai sensi dell'art.73 c.p.a., l'inammissibilità dell'impugnazione dei bilanci di previsione, gravati con il ricorso per motivi aggiunti, nonché l'inammissibilità del terzo motivo del ricorso introduttivo.

Indi la causa veniva trattenuta per la decisione.

DIRITTO

I) In via preliminare, in accoglimento dell'eccezione sollevata dal Comune di Cernusco sul Naviglio, deve essere dichiarata la carenza di legittimazione passiva del predetto Comune. Lo stesso è stato chiamato in giudizio in qualità di capofila dell'Assemblea Distrettuale dei Sindaci del Distretto ASL MI2 (oggi ASST Melegnano e della Martesana), che non ha avuto alcun ruolo nella vicenda di cui è causa. Invero gli atti impugnati sono tutti imputabili alla competenza e alla volontà del Comune di Carugate, Comune di residenza del disabile.

II) Prima di esaminare nel merito la controversia vanno esaminate le eccezioni preliminari sollevate dalla difesa del Comune, che, si anticipa, sono infondate.

Innanzitutto il Comune ha eccepito la tardività del ricorso introduttivo, che avrebbe dovuto essere notificato entro il 16 maggio 2015, e risulta invece notificato il 18 maggio 2015. Come correttamente replicato dalla difesa dei ricorrenti, il 16 maggio 2015 era sabato e quindi, in applicazione dell'art. 52 comma 5 c.p.a. il termine è prorogato al primo giorno feriale successivo, ovvero, appunto, il 18 maggio 2015.

Ugualmente infondata è l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione del regolamento ISEE per tardività. E' principio noto e consolidato che i Regolamenti siano impugnabili unitamente all'atto applicativo.

Nondimeno l'impugnazione del Regolamento ISEE deve essere dichiarata

inammissibile per le ragioni che saranno esplicitate nel successivo punto III.5).

II.1) Prima di esaminare nel merito la controversia, va rilevato che nel presente giudizio sono impugnati una pluralità di atti:

- con il ricorso introduttivo si controverte in ordine ad atti e provvedimenti relativi alla compartecipazione alla spesa, per l'anno 2015, della retta della struttura residenziale dove è ricoverato il disabile, essendo impugnati sia la relativa determinazione del Comune di Carugate sia il Regolamento ISEE approvato dal Comune stesso;
- nel ricorso per motivi aggiunti la controversia attiene alla determinazione (peraltro di identico contenuto di quella dell'anno precedente) relativa alla compartecipazione alla spesa per l'anno 2016; vengono altresì impugnati il bilancio di previsione 2016/2018 nonché i bilanci per il 2015 e il 2016.

Si è al cospetto di un ricorso cumulativo (cfr. Ad. Plen. n. 5/2015) che deve essere giustificato da una connessione oggettiva, trattandosi di una deroga alla regola generale secondo la quale nel processo amministrativo impugnatorio il ricorso ha ad oggetto un solo provvedimento e i motivi dedotti sono strettamente correlati a quel provvedimento. Si ha connessione oggettiva laddove i diversi atti impugnati incidono sulla medesima vicenda e giustificerebbero la riunione dei ricorsi separatamente proposti (cfr. Cons. Stato sez. IV 26 agosto 2014, n. 4277).

Ora, nel caso di specie se tale connessione può certamente ravvisarsi con riferimento agli atti impugnati con il ricorso introduttivo, altrettanto non può dirsi quanto agli atti gravati con il ricorso per motivi aggiunti, con cui sono stati impugnati, da un lato, la determinazione del Comune circa la compartecipazione alla retta di degenza per l'anno 2016, dall'altro i bilanci di previsione 2016/2018, 2016 e 2015. Ora, tra tali atti e la determinazione prot. n. 4221/2016 non solo non vi è una rigorosa connessione procedimentale o funzionale (salvo dover ritenere che sia necessaria l'impugnazione del bilancio di previsione unitamente a qualunque provvedimento assunto in relazione all'esercizio finanziario di riferimento, argomento non sostenibile tenuto conto della natura e della funzione del bilancio), ma in relazione ai bilanci non viene articolato alcuno specifico motivo di censura (come risulterà più evidente dalla lettura del paragrafo IV, dove sono sintetizzati i mezzi di gravame). Il ricorso per motivi aggiunti pertanto, limitatamente all'impugnazione dei bilanci di previsione, deve essere dichiarato inammissibile.

Ugualmente inammissibile deve essere dichiarato il ricorso introduttivo nella parte in cui viene gravata la nota del 9 marzo 2015 con cui il Comune ha richiesto la produzione della documentazione. E' evidente che tale nota in sé non ha alcun valore provvedimento (pur essendo già evidente l'illegittima impostazione del Comune), non

essendovi quindi nessun interesse alla sua impugnazione.

III) Si può quindi passare ad esaminare il merito della controversia.

Il ricorso introduttivo è affidato ai motivi di gravame di seguito sintetizzati:

1) violazione degli artt. 117 co. 2 lett. m) Cost., art. 5 del D.L. 201/2011, 2 e 14 del DPCM 159/2013, 8 co. 1 della L.R. 3/2008, 25 della L. 328/2000, 6 del DPCM 14.2.2001; incompetenza tenuto conto del disposto di cui agli artt. 42, 48 e 117 del D.lgs. n. 267/2000; eccesso di potere sviamento, contraddittorietà, carenza di istruttoria e motivazione:

la compartecipazione al costo del servizio fruito dal sig. Miresse è stata definita dal Comune con criteri completamente avulsi dalla disciplina statale (DPCM 159/2013), regionale (LR 3/2008) e financo comunale (DCC 5/2015), in ogni caso senza un'aggiornata istruttoria;

2) violazione dell'art. 8 co. 2 lett. h) L.R. 3/2008, degli artt. 1, 2, 3, 4 e 6 DPCM 159/2013, dell'art. 117 co. 2 lett. m) Cost., degli artt. 3 e 25 Convenzione di New York sui diritti delle persone con disabilità, nonché del DM 7.11.2014; eccesso di potere, sviamento, disparità di trattamento, carenza istruttoria:

in base all'art. 6 DPCM 159/2013 per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, l'ISEE deve essere calcolato in riferimento ad un nucleo familiare composto dal coniuge, dai figli minori di anni 18, nonché dai figli maggiorenni, secondo le regole di cui ai commi da 2 a 6 dell'articolo 3 e, per le prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo, anche dai figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, con la conseguenza che, come precisato dal d.m. 7.11.2014, nel caso di persona con disabilità maggiorenne, non coniugata e senza figli che vive con i genitori, il nucleo ristretto sarebbe composto dalla sola persona con disabilità;

3) violazione degli artt. 1, 2, 3, 4 e 6 DPCM 159/2013, dell'art. 7 e 8 L.R. 3/2008, degli artt. 32, 38 e 117 co. 2 lett. m) Cost., del DM 7.11.2014, dell'art. 4 DPCM 14.2.2001; eccesso di potere, sviamento, disparità di trattamento, carenza istruttoria, contraddittorietà:

l'art. 62 co.1 del Regolamento comunale ISEE prevedrebbe che il contributo non sia rapportato agli oneri effettivamente sopportati bensì ad un non meglio precisato costo medio regionale delle strutture accreditate;

4) violazione degli artt. 3, 32 e 117 co. 2 lett. m) Cost., dell'art. 54 L. 289/2002, dell'art. 1 L. 833/1978, dell'art. 1 co.4 L.R. 31/1997, della tab. 1 D.P.C.M. 14.2.2001, nonché del D.P.C.M. 29.11.2001 all. 1C e 4; incompetenza, eccesso di potere, sviamento, carenza di motivazione, disparità di trattamento:

la compartecipazione al costo non avrebbe potuto essere definita senza un'adeguata

istruttoria volta a verificare la natura sanitaria o assistenziale della prestazione ed il rispetto della ripartizione degli oneri tra sanità e assistenza fissato quale livello essenziale di assistenza dai DDPCM 14.2.2001 e 29.11.2001.

III.1) I motivi sopra sintetizzati possono essere divisi in due gruppi, in relazione all'atto impugnato cui si riferiscono: i motivi primo, secondo e quarto sono diretti verso la determinazione comunale, mentre il terzo censura il Regolamento ISEE.

III.2) Il Collegio, per ragioni logico-espositive, ritiene di iniziare l'esame con il primo gruppo.

Il primo ed il secondo motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, sono fondati.

La determinazione del Comune per l'anno 2015 si fonda su una motivazione che risulta essere del tutto avulsa dal quadro normativo di riferimento, addirittura in violazione dello stesso Regolamento ISSE approvato dal Comune. L'Amministrazione ha infatti dichiarato che avrebbe sostenuto una spesa non superiore a quella dell'anno precedente “*indipendentemente dall'ISEE della persona interessata alla prestazione*”.

Il Collegio osserva che per l'anno 2015 trova applicazione, *ratione temporis*, il DPCM 5 dicembre 2013 n.159. Invero, ai sensi dell'art. 14 del medesimo DPCM l'intera disciplina dell'ISEE deve ritenersi applicabile (*rectius* da applicare) a decorrere da 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui all'articolo 10, comma 3, costituito dal decreto ministeriale 7 novembre 2014. D'altro canto il Comune, con apposita deliberazione del febbraio 2015, ha approvato un proprio Regolamento ISEE recante la disciplina degli interventi e delle prestazioni dei servizi alla persona.

Il legislatore regionale, con la l.r. n. 3/2008, ha stabilito, all'art. 8 comma 1 (nel testo come sostituito dall'art. 2, comma 8, lett. j), n. 18, L.R. 11 agosto 2015, n. 23) che l'accesso agevolato alle prestazioni sociali e il relativo livello di compartecipazione al costo delle medesime è stabilito dai Comuni nel rispetto della disciplina statale sull'indicatore della situazione economica equivalente e dei criteri ulteriori, che tengano conto del bisogno assistenziale, stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

Non vi è alcuna ragione né in fatto né in diritto che consenta al Comune di non fare applicazione delle fonti normative di riferimento, non solo derogandovi ma prescindendone totalmente.

Non risulta conducente l'argomentazione della difesa del Comune secondo cui i ricorrenti non avrebbero assolto all'onere di previa comunicazione dell'ISEE. Invero la determinazione dell'Amministrazione dichiara espressamente di prescindere dall'ISEE della persona interessata per una propria precisa volontà, e non per indisponibilità della documentazione.

La determinazione del Comune risulta quindi illegittima, non fondandosi su alcun presupposto normativo.

III.3) L'esame del quarto motivo di gravame risulta assorbito dall'accoglimento dei primi due motivi, considerato che la determinazione comunale si fonda su un mero dato di disponibilità finanziaria, non evidenziandosi alcuna distinzione di oneri tra quelli di natura assistenziale e quelli di natura sanitaria.

III.4) In conclusione devono essere accolti i primi due motivi di gravame e per l'effetto deve essere disposto l'annullamento della determinazione del Comune di Carugate prot. n. 5441 del 10 aprile 2015.

Il Comune ha l'obbligo di rideterminarsi facendo applicazione del DPCM 159/2013 e del proprio Regolamento ISEE, conducendo una puntuale istruttoria in contraddittorio con i ricorrenti.

III.5) Quanto al terzo motivo di ricorso, diretto verso il Regolamento ISEE, lo stesso deve essere dichiarato inammissibile, come rilevato all'udienza pubblica del 15 novembre 2017, non avendo i ricorrenti alcun interesse concreto all'annullamento dell'atto, posto che, come evidenziato *supra*, il Regolamento ISEE non è stato affatto applicato dal Comune nella determinazione della quota di compartecipazione alla spesa per la retta di degenza. In relazione al Regolamento ISEE pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

IV) Con il ricorso per motivi aggiunti i ricorrenti hanno impugnato la determinazione per l'anno 2016 della compartecipazione alla spesa per la retta di degenza nonché i bilanci di previsione 2016/2018, 2016 e 2015.

Si è già dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione dei bilanci (cfr. punto II.1).

I motivi di gravame sono di seguito sintetizzati:

5) violazione degli artt. 3, 32, 38, 53, 97, 117 co. 2 lett. m), 119 Cost., art. 3 e 25 Convenzione di New York 13.12.2006 sui diritti delle persone con disabilità, art. 2 L. 328/2000, art. 2 e 7 L.R. 3/2008, art. 4 co. 2 e tab 1 DPCM 14.2.2001, all. 1 C DPCM 29.11.2001, art. 54 L. 289/2002, artt. 2 e 14 DPCM 159/2013, art. 151 D.Lgs 267/2000; eccesso di potere, sviamento, contraddittorietà, motivazione insufficiente e contraddittoria:

la motivazione sarebbe del tutto insufficiente ed incongrua rispetto al DPCM 159/2013, che impone agli enti che disciplinano l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate di emanare gli atti anche normativi necessari all'erogazione delle nuove prestazioni in conformità con le disposizioni del presente decreto nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati.

Il rispetto degli equilibri andava quindi valutato a monte, al momento dell'approvazione

del nuovo regolamento, come, nel caso di specie, è avvenuto al momento dell'approvazione della DCC 1/2015, regolarmente provvisto del parere in ordine alla regolarità contabile.

6) violazione dell'art. 117 co. 2 lett. m) Cost., art. 5 D.L. 201/2011, artt. 2 e 14 DPCM 159/2013; art. 8 co. 1 L.R. 3/2008, art. 25 L. 328/2000, art. 6 DPCM 14.2.2001; incompetenza tenuto conto degli artt. 42, 48 e 117 D.lgs 267/2000; eccesso di potere, sviamento, contraddittorietà, carenza di istruttoria e motivazione:

Anche in questo caso la compartecipazione risulterebbe definita sulla base di criteri con criteri avulsi dalla disciplina statale (DPCM 159/2013), regionale (LR 3/2008) e comunale (DCC 5/2015) e sempre al di fuori di qualsivoglia istruttoria.

7) violazione degli artt. 1, 2, 3, 4 e 6 DPCM 159/2013, art. 117 co. 2 lett. m) Cost., artt. 3 e 25 Convenzione di New York sui diritti delle persone con disabilità, DM 7.11.2014; eccesso di potere, sviamento, disparità di trattamento, carenza istruttoria, violazione del principio di proporzionalità:

reiterando il contributo fissato nel 2014, il Comune continuerebbe a pretendere una contribuzione dei parenti cd tenuti agli alimenti, già esclusa dall'art. 2 co. 6 L. 328/2000 ed incompatibile con i criteri dettati dall'art. 6 DPCM 159/2013 che per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria prevede che l'ISEE sia calcolato in riferimento ad un nucleo familiare ristretto composto esclusivamente dal coniuge, dai figli minori di anni 18, nonché dai figli maggiorenni, con la conseguenza che, come precisato dal. d.m. 7.11.2014, nel caso di persona con disabilità maggiorenne, non coniugata e senza figli che vive con i genitori, il nucleo ristretto è composto dalla sola persona con disabilità.

8) violazione artt. 3, 32 e 117 co. 2 lett. m) Cost.; art. 54 L. 289/2002, art. 1 L. 833/1978, art. 1 co.4 L.R. 31/1997, tab. 1 D.P.C.M. 14.2.2001; D.P.C.M. 29.11.2001 all. 1C e 4; incompetenza; eccesso di potere, sviamento, carenza di motivazione, disparità di trattamento:

In assenza di adeguata istruttoria, da cui sarebbe emerso come il 70% degli oneri del servizio avrebbe dovuto gravare sul servizio sanitario, che invece garantisce poco più dell'11%, non si vede come il Comune possa opporre qualsivoglia limite di bilancio.

IV.1) In punto di fatto il Collegio rileva che con la determinazione per l'anno 2016 il Comune di Carugate ha ribadito che avrebbe sostenuto la spesa per l'integrazione della retta di degenza per un importo non superiore a quella sostenuta nell'anno precedente, *“indipendentemente dall'ISEE della persona interessata alla prestazione”*.

Come risulta evidente, il contenuto della determinazione è identico a quella dell'anno precedente, impugnata con il ricorso introduttivo. Identica non può che esserne la sorte, ricorrendo gli stessi vizi già sopra rilevati.

In applicazione del principio di sinteticità degli atti di cui all'art. 3 comma 2 c.p.a., si rinvia alla motivazione di cui al precedente paragrafo III.2).

Pertanto in accoglimento del ricorso per motivi aggiunti, nei limiti già precisati, va disposto l'annullamento della nota prot. n. 4221 del 16 marzo 2016.

Anche in relazione all'anno 2016 il Comune ha l'obbligo di rideterminarsi facendo applicazione del DPCM 159/2013 e del proprio Regolamento ISEE, conducendo una puntuale istruttoria in contraddittorio con i ricorrenti.

V) Le spese di giudizio sono poste a carico del Comune di Carugate, tenuto conto, quanto alla relativa liquidazione, dell'andamento complessivo della controversia. Possono invece essere compensate nei confronti del Comune di Cernusco, considerata la limitata attività difensiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

- in relazione al ricorso introduttivo in parte lo dichiara inammissibile, in parte lo accoglie nei limiti di cui in motivazione, e per l'effetto annulla la determinazione comunale prot. n. 5441 del 10 aprile 2015;

- in relazione al ricorso per motivi aggiunti in parte lo dichiara inammissibile, in parte lo accoglie e per l'effetto annulla la determinazione prot. n. 4221 del 16 marzo 2016.

Condanna il Comune di Carugate al pagamento, a favore dei ricorrenti, delle spese del presente giudizio che liquida in € 4.000,00 (quattromila), oltre oneri fiscali, previdenziali e spese generali di legge nonché al rimborso del contributo unificato. Spese compensate nei confronti del Comune di Cernusco sul Naviglio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i ricorrenti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Ugo Di Benedetto, Presidente

Alberto Di Mario, Consigliere

Valentina Santina Mameli, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Valentina Santina Mameli

IL PRESIDENTE
Ugo Di Benedetto